

Penale Sent. Sez. 2 Num. 29804 Anno 2026
Presidente: BELTRANI SERGIO
Relatore: AIELLI LUCIA
Data Udienza: 30/06/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Fagone Antonio nato a Catania il 14/05/1976

Fagone Tommaso nato a Palagonia il 26/07/1971

Ibrahimllari Arben nato in Albania il 20/12/1970

Schembri Enrico nato a Torino il 13/04/1981

avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia in data 30/09/1975

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;

udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli

udite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Fabiola Furnari che ha chiesto l'annullamento con rinvio con riferimento al quarto e quinto motivo del ricorso di Fagone Tommaso e con riferimento al 4 motivo del ricorso di Fagone Antonio, e l'inammissibilità dei restanti motivi dei ricorsi nonché l'inammissibilità dei ricorsi di Schembri Enrico e Ibrahimllari Arben.

Udite le conclusioni dell'avvocato Giovanni Dinoia in sostituzione dell'avvocato Massimo Dinoia per la parte civile: Poste Italiane S.p.a. che si è associato al procuratore generale chiedendo l'inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e ha depositato nota spese;

udite le conclusioni dell'avvocato Massimo Favara per Fagone Antonio, Ibrahimllari Arben e Fagone Tommaso che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Verona emessa in data 15/10/2024 che in esito a giudizio abbreviato aveva condannato gli odierni ricorrenti ed altri imputati non ricorrenti, per una serie di delitti di truffa consumata o tentata ex art. 640 *b/s* cod. pen. (capi da 1 a 10) e di autoriciclaggio ai sensi dell'art. 648 *ter.1* cod. pen. (capi da 11 a 21), nonché per il delitto di associazione per delinquere (capo 22), irrogando anche le pene accessorie e disponendo la confisca diretta e per equivalente del profitto del reato in relazione a ciascun imputato, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 61 *b/s* cod. pen., ha rideterminato le pene per tutti gli imputati in relazione ai reati di cui ai capi 11) e 22) ed ha assolto Fagone Tommaso dal reato di truffa di cui al capo 6).

I giudici di merito hanno accertato la consumazione da parte degli odierni ricorrenti di una serie di truffe consistite nell'indurre in errore mediante artifici o raggiri e cioè dichiarando mediante piattaforma telematica l'esistenza di crediti fittizi per l'esecuzione di lavori di recupero o restauro (c.d. bonus facciate) in realtà mai eseguiti, Poste Italiane ultima cessionaria dei crediti fittizi, che erogava i relativi importi, conseguendo così un ingiusto profitto; oltre ad una serie di reati di autoriciclaggio poiché, quali autori dei delitti presupposto, impiegavano o trasferivano in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali il denaro proveniente dai delitti di truffa da loro commessi, ostacolando così concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso, Fagone Antonio, Fagone Tommaso, Ibrahimllari Arben e Schembri Enrico i quali lamentano:

3. Fagone Antonio: violazione di legge in relazione agli artt. 416 cod. pen., 530, 533 cod. proc. pen, e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del delitto associativo di cui al capo 22).

3.1. La Corte di appello non avrebbe valutato le censure difensive, liquidate come inammissibili, con le quali si contestava la sussistenza del reato associativo violando il canone ermeneutico dell'oltre ragionevole dubbio e valorizzando, a fini di condanna, elementi indiziari, suscettibili di interpretazione multipla e alternativa in presenza dei quali si sarebbe dovuta emettere una sentenza assolutoria nel rispetto dell'art. 530 cod. proc. pen, tanto più che anche il Tribunale del riesame, nella fase cautelare, aveva escluso la gravità indiziaria in ordine a tale fattispecie.

In particolare, la Corte di appello avrebbe motivato in maniera carente ed inappagante quanto alla sussistenza della fattispecie associativa, accertata sulla base delle modalità operative ripetitive dello schema truffaldino che, nella prospettiva difensiva avrebbero una valenza probatoria non univoca potendo

questi stessi elementi (in particolare le conversazioni da cui emergerebbe lo scambio di informazioni e di "istruzioni operative"), giustificare la versione alternativa circa la sussistenza di un concorso di persone nei reati fine. Le conversazioni intercettate, contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, non dimostrerebbero affatto l'esistenza di una struttura stabile, di un programma criminoso indefinito ovvero una ripartizione di ruoli, posto che l'accordo era funzionale alla realizzazione di una serie di reati volti al conseguimento dei contributi pubblici, la cui esecuzione era temporalmente circoscritta ai termini della normativa sul bonus facciate.

3.2. Con il secondo motivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di truffa consumata o tentata di cui ai capi da 1 a 10, in luogo del delitto di cui all'art. 316 *ter* cod. pen. posto che l'erogazione dei benefici economici sarebbe avvenuta in assenza di artifici o raggiri ed in assenza di induzione in errore in quanto gli enti destinatari si sarebbero limitati ad una mera presa d'atto: Poste Italiane non effettuò alcuna verifica dei documenti ricevuti ed anche l'Agenzia delle Entrate svolse i controlli successivamente all'erogazione dei beneficio (sul punto richiama Sez. 6 n. 46354 del 29/10/2024).

3.3. Con il successivo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei delitti di autoriciclaggio (capi da 11 a 21).

La Corte di appello si sarebbe limitata a motivare per *relationem* rinviando a parti della sentenza di primo grado e al contenuto dell'informativa che presentavano identità di argomenti ed erano sovrapponibili, senza nulla aggiungere se non poche scarse considerazioni circa l'utilizzo abusivo del bonus facciate, insufficienti a giustificare l'affermazione di responsabilità non essendo stata provata l'identità delle somme conseguite dalle truffe e le somme oggetto di investimenti immobiliari posto che gli acquisti vennero effettuati dal coimputato Di Vara con somme proprie e del tutto regolari.

3.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena tenuto conto dell'eliminazione della aggravante della transnazionalità.

3.5. Con il quinto motivo (erroneamente rubricato come quarto) il ricorrente lamenta difetto di motivazione in relazione alla confisca (diretta o per equivalente) del profitto del reato fino alla concorrenza indicata per ciascun imputato in quanto la Corte di merito non avrebbe risposto alla censura difensiva concernente "ogni punto di condanna e ogni sanzione relativa", nulla disponendo in merito al mantenimento della misura.

4. Fagone Tommaso con il primo motivo denuncia:

4.1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto associativo di cui al capo 22) sviluppando argomentazioni perfettamente sovrapponibili a quelle esposte da Fagone Antonio nel primo motivo di ricorso cui, per brevità, si rinvia.

4.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto di autoriciclaggio di cui al capo 14), non avendo la Corte di appello individuato la condotta materialmente posta in essere dall'imputato, limitandosi ad un rinvio a parti della sentenza di primo grado ed al contenuto dell'informativa, che non riguarderebbero il capo 14), posto che l'imputato non era presente alla stipula del contratto preliminare di vendita dell'immobile "Hotel Benaco " di cui all'imputazione.

4.3. Con il terzo motivo, relativo ai capi 16, 17, 18, 19 riproduce motivi di censura analoghi a quelli sollevati da Fagone Antonio con il terzo motivo di ricorso relativo ai delitti di autoriciclaggio, cui si rinvia.

4.4. Con il quarto motivo denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla dosimetria della pena posto che l'esclusione della aggravante della transnazionalità e l'assoluzione dell'imputato dal delitto di cui al capo 6), avrebbero dovuto condurre ad una proporzionale riduzione di pena; inoltre, gli incrementi di pena per la continuazione sarebbero stati calcolati in maniera errata. Infatti, tra i reati posti in continuazione la Corte di merito avrebbe omesso il capo 4) con la conseguenza che i singoli aumenti per i restanti capi sarebbero superiori a quelli determinati dal primo giudice; ancora, l'aumento per il delitto di cui al capo 22) pari a mesi 3 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, avrebbe dovuto condurre ad una pena finale di anni 8 e mesi 1 di reclusione ed euro 16.500,00 e non alla pena di anni 8 ed euro 15.500,00, poi ridotta per il rito: l'itinerario seguito sarebbe pertanto censurabile perché illegittimo.

4.5. Con il quinto motivo (rubricato come quarto), il ricorrente contesta l'omessa decisione sulla confisca posto che l'atto di appello investiva ogni capo e punto della sentenza e dunque anche la misura ablativa

5. Ibrahim Arben, con il primo motivo eccepisce:

5.1. violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del delitto associativo (capo 22).

Assume il ricorrente che la Corte di appello avrebbe ravvisato gli elementi costitutivi della fattispecie associativa: esistenza di un piano criminoso indeterminato, un vincolo stabile e tendenzialmente permanente, un'organizzazione di mezzi e di uomini idonei al raggiungimento degli scopi dell'associazione, la consapevolezza di ciascun componente di contribuire con la propria condotta alla vita dell'associazione ed al raggiungimento degli obiettivi

dei reati scopo, basandosi su dati inesistenti ovvero ambivalenti. Il ricorrente, in sostanza ripercorre gli stessi argomenti esposti da Fagone Antonio e Fagone Tommaso nei propri ricorsi, ai quali, per brevità, si rinvia.

5.2. Con il secondo e terzo motivo il ricorrente contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena, ritenuta eccessiva a fronte della eliminazione dell'aggravante di cui all'art. 61 *bis* cod. pen.

6. Schembri Enrico con il primo motivo lamenta:

6.1. violazione di legge in relazione agli artt. 640 *bis* cod. pen. e 316 *ter* cod. pen. per avere la Corte di appello qualificato la condotta dei ricorrenti, consistita nella cessione dei crediti, come truffa aggravata anzichè come indebita percezione di erogazioni pubbliche, senza considerare che il sistema previgente all'art. 122 *bis* del D.L. 34/2020, entrato in vigore l'11/11/2020, non prevedeva ai fini della erogazione del beneficio alcuna attività valutativa da parte dell'Ente pubblico, sicchè non poteva darsi alcuna induzione in errore ai fini della truffa.

6.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie di cui all'art. 640 *bis* cod. pen., in presenza non già della cessione del credito originario collegato alla pratica edilizia, ma della rappresentazione numerica del suo valore, fungibile e priva di individualità.

In tal senso richiama giurisprudenza di questa Corte secondo cui in presenza della sola circolazione del credito sia pure fittizio, non si avrebbe la truffa.

5.3. Con il terzo motivo contesta l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo 11) posto che la Corte di merito avrebbe valorizzato ai fini dell'autoriciclaggio la consapevolezza della fittizietà dei crediti di imposta e la partecipazione del ricorrente al sistema illecito, nonché l'esecuzione dei bonifici in favore della società spagnola Productos Hortofructícolas Import Export come condotte volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, senza spiegare quale fosse il coinvolgimento del ricorrente nei trasferimenti "di ritorno" e quali fossero le condotte dissimulatorie poste in essere.

Aggiunge che ove si pervenisse alla riqualificazione del delitto presupposto ai sensi dell'art. 316 *ter* cod. pen., sarebbe applicabile la diminuzione di pena di cui all'art. 648 *ter*. 1, comma 2, cod. pen.

5.4. Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della fattispecie associativa di cui mancherebbero gli elementi strutturali, nonché alla partecipazione di Schembri al sodalizio criminoso, posto che secondo quanto ricostruito in sentenza, egli mise a disposizione cinque società, ma la Corte non avrebbe indicato quali fossero né quando vi sarebbe stato l'ingresso di Schembri nella compagine associativa

ovvero quale contributo l'imputato ha apportato alla vita dell'associazione.

La sentenza impugnata non avrebbe valutato l'ipotesi alternativa prospettata dalla difesa circa la sussistenza del concorso nel reato continuato ed avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali, nel secondo blocco motivazionale, ha indicato lo Schembri come "snodo organizzativo" attribuendogli un ruolo di pregnante rilievo nell'ambito associativo, pur in assenza di elementi dimostrativi della sua capacità gestionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono basati su motivi in parte generici poiché difettano di una critica puntuale al provvedimento impugnato e non prendono in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di gravame non sono stati accolti (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, Rv. 281521; Sez. 4, n.38202 del 07/07/2016, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133) limitandosi a riprodurre pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestano, in termini assertivi e apodittici, la correttezza della sentenza impugnata; in parte non consentiti perché volti a sindacare la scelta interpretativa delle fonti probatorie invero ampiamente giustificata con sentenze sostanzialmente conformi da entrambi i giudici di merito, sottoponendo al vaglio della Corte di legittimità una personale, alternativa lettura delle medesime fonti di prova, in assenza di reali travisamenti; e, in parte, infondati pertanto, vanno rigettati.

1. La genericità delle impugnazioni si apprezza in primo luogo con riferimento alle censure, comuni a tutti i ricorrenti, concernenti la sussistenza del delitto associativo e la partecipazione dei singoli alla consorteria criminale, ciascuno con un proprio ruolo (primo motivo dei ricorsi Fagone Antonio, Fagone Tommaso, Ibrahimllari Arben e quarto motivo del ricorso Schembri).

La Corte di merito ha adeguatamente delineato i requisiti essenziali della fattispecie, ovvero la stabilità nel tempo della struttura organizzativa, la continuità e sistematicità dell'attività criminosa e ha ribadito, con riferimento alla censura in esame, che l'evidente organizzazione della struttura associativa, la continuità e l'intensa frequenza della commissione delle frodi pubbliche e dei reati di autoriciclaggio, non potevano lasciare alcun dubbio, in capo agli imputati, circa il loro fattivo apporto ad uno stabile sodalizio criminale.

Sul punto va ribadito che il discrimine tra partecipazione a detto delitto associativo e concorso di persone nel reato continuato va individuato nella natura dell'accordo criminoso che, nel secondo caso, si manifesta in via occasionale e temporanea, per quanto funzionale alla consumazione di più reati determinati,

commessi i quali le singole volontà non convergono ulteriormente verso uno scopo unitario; nella partecipazione al reato associativo, invece, l'accordo criminoso persegue il fine di realizzare un più vasto programma di azioni antiggiuridiche indeterminate da compiere nell'indistinto futuro e con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, ciascuno dei quali vuole, e tale è considerato dagli altri, essere associato per dare esecuzione al progetto condiviso (Sez. 5, n.1964 del 07/12/2018, dep. 2019, Rv. 274442; Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Rv. 260292; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Rv. 258009; Sez. 6, n. 19783 del 16/04/2013, Rv. 255471).

1.2. Altro principio rilevante ai fini che qui interessano, è quello secondo il quale è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso gli stessi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima, specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratteristiche dei singoli reati, le modalità di esecuzione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Rv. 218376; Sez. 2, n. 19435 del 31/03/2016, Rv.266670; Sez. 2, n. 2740 del 19/12/2012, dep. 2013, Rv. 254233; Sez. 5, n. 21919 del 04/05/2010, Rv. 247435).

2. Ciò detto, osserva il collegio che, nella specie, i giudici di merito si sono attenuti ai principi indicati laddove, a fini dimostrativi della fattispecie associativa, hanno richiamato ampie risultanze probatorie (derivanti da intercettazioni e da perquisizioni che hanno portato al sequestro di documenti) rendendo una motivazione immune da tutti i vizi di legittimità cumulativamente denunciati dai ricorrenti, a nulla rilevando che il Tribunale del Riesame, abbia annullato l'ordinanza cautelare trattandosi di annullamento, come osservato in sentenza a pag. 125, determinato solo per motivi formali e riferita, tra gli odierni ricorrenti, al solo Schembri (e non ai fratelli Fagone, né a Ibraimllari per i quali il riesame è stato dichiarato inammissibile).

3. La Corte di appello, con pertinenti argomentazioni (pagg. 77 e segg. della sentenza impugnata) e con ponderati richiami alla sentenza di primo grado, ha rimarcato che la sinergia funzionale – a partire dal giugno 2021 per circa un biennio- nella realizzazione dei meccanismi truffaldini volti all'acquisizione di vantaggi del cd. " bonus facciate" mediante la creazione di crediti fittizi, la loro cessione e il reinvestimento del denaro così ottenuto in attività economiche, dimostrava con chiarezza la presenza della "affectio societatis" e cioè la consapevole e stabile adesione di ciascuno degli imputati alla consorteria criminale.

I giudici di merito con argomentazioni giuridicamente corrette e logicamente

ineccepibili hanno fondato il proprio convincimento circa l'esistenza dell'organismo associativo ex art. 416 cod. pen., e non del concorso di persone nel reato continuato su elementi probatori : documenti acquisiti in esito a perquisizioni e intercettazioni telefoniche in cui gli interlocutori nemmeno ricorrendo ad un linguaggio criptico, discutevano della ricerca di " pratiche" e di "cristiani" e cioè di persone disponibili ad effettuare false dichiarazioni edilizie ed intestarsi società e imprese necessarie alla realizzazione dello schema fraudolento, da cui derivavano profitti illeciti dell'importo di svariati milioni di euro che venivano poi, per la maggior parte, trasferiti in Spagna e in Albania e poi ritrasferiti in Italia e reinvestiti in attività commerciali, rimarcando la stabilità del vincolo associativo, l'esistenza di una base logistica, la durata dell'associazione, l'indeterminatezza del programma criminoso, *l'affectio societatis* e cioè il comune afflato verso la realizzazione del programma criminoso, il protrarsi nel tempo dei reati fine secondo uno schema operativo collaudato in ossequio al criterio secondo cui il *discrimen* tra reato associativo e concorso di persone nel reato continuato risiede nel fatto che in quest'ultimo l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (Sez. 6, n. 36131 del 13/05/2014, Rv.260292 - 01).

Va poi ribadito che secondo la giurisprudenza di questa Corte le condotte di partecipazione e promozione delle associazioni criminali possono essere provate attraverso i reati fine, sempre che le modalità con cui gli stessi vengono progettati e consumati, le relazioni tra i concorrenti, gli strumenti apprestati per la loro costituzione siano indicativi della sussistenza di una organizzazione stabile ed autonoma, dotata di una capacità progettuale che persiste anche "oltre" la consumazione dei reati-scopo. I reati scopo costituiscono, infatti, solo un epifenomeno del potenziale criminale del consorzio, ma non lo esauriscono, dato che il pericolo correlato alla associazione persiste "oltre e dopo" la consumazione dei reati-fine: è tale pericolo che giustifica la punizione dei partecipi per una condotta che "si aggiunge" alla attività criminosa concorsuale, che si rileva nella consumazione dei reati-scopo e che, dunque, deve profilarsi come autonoma.

Nella specie tale valutazione, per quanto sopra evidenziato, è stata effettuata in maniera completa in quanto la sentenza impugnata non solo fa legittimo riferimento alla consumazione dei reati fine, ma individua con chiarezza e specificità gli indicatori della autonomia del consorzio rispetto all'accordo criminoso funzionale alla consumazione delle truffe e definisce con chiarezza e specificità il ruolo dei singoli partecipi in seno all'associazione. Si segnala, in particolare, che i fratelli Fagone ed Ibrahimllari risultavano essere gli ideatori e promotori del meccanismo fraudolento, con ruoli interscambiabili, mentre

Schembri era un fondamentale "snodo organizzativo" dell'intera associazione come dimostrato dal suo concreto attivarsi per il reperimento di sempre nuove società da inserire nel circuito criminoso e dalla reazione del gruppo al suo indebito impossessamento di somme di denaro (cfr. in particolare pagg. 81 e segg., pagg. 113 e segg. e pag. 110 e 130 e segg.).

Diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, non si profila alcuna illogicità nella sentenza impugnata laddove si è ritenuto che all'interno dell'associazione vi fossero più soggetti di vertice, posto che il gruppo non si esauriva con la presenza dei ricorrenti, ma annoverava altri partecipi e d'altra parte, in linea di principio, l'esistenza di un organismo collettivo di vertice, non confligge con l'esistenza dell'associazione stessa ma può essere giustificata, come avvenuto nel caso di specie, dalla ripartizione di specifiche competenze tra i fratelli Fagone ed Ibrhimllari, chiamati ad operare su più fronti organizzativi in Italia e all'estero (cfr. pag. 81 della sentenza impugnata).

4. Parimenti generici sono i motivi che contestano la sussistenza dei delitti di truffa e quelli che riguardano la qualificazione giuridica della condotta ai sensi dell'art. 640 *bis* cod. pen. (motivo secondo del ricorso di Fagone Antonio sui capi da 1 a 10 e motivi primo e secondo del ricorso Schembri sui capi 1, 4, 6).

I giudici di merito con valutazione conforme del materiale probatorio hanno ritenuto integrate più fattispecie di truffa ai sensi dell'art. 640 *bis* cod. pen. essendo pacifico che gli imputati avessero artificiosamente creato crediti di imposta per lavori edilizi inesistenti, provvedendo poi a cederli, quale ultima cessionaria, a Poste Italiane che, indotta in errore circa la sussistenza dei crediti, li liquidava monetizzando i relativi importi per un ammontare complessivo di euro 4.963.160.

Ciò che viene posto in discussione dai ricorrenti è la mancanza di induzione in errore degli enti (Poste Italiane e Agenzia delle Entrate) limitatisi ad una mera presa d'atto legata alla ricezione delle istanze e della documentazione, per cui la condotta degli imputati avrebbe, al più, potuto inquadrata nella fattispecie di cui all'art. 316 *ter* cod. pen.

Al riguardo va ricordato che per giurisprudenza costante il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche di cui all'art. 316 *ter* cod. pen. si differenzia da quello di truffa aggravata ex art. 640 *bis* cod. pen. per la mancata inclusione, tra gli elementi costitutivi, della induzione in errore del soggetto erogatore, che invece connota la truffa.

Nel caso della indebita percezione di cui al primo reato, il soggetto erogatore è chiamato esclusivamente ad operare una presa d'atto dell'esistenza della formale dichiarazione da parte del privato del possesso dei requisiti autocertificati e non anche a compiere un'autonoma attività di accertamento (tra

le tante, Sez. F, n. 44878 del 06/08/2019, Rv. 279036; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Rv. 274510; Sez. 2, n. 23163 del 12/04/2016, Rv. 266979).

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, nella sentenza n. 16568 del 19/04/2007, Carchivi, hanno indicato alcuni principi cardine che non sono mai stati messi in discussione dalla giurisprudenza successiva evidenziando, in primo luogo, come la verifica circa la distinzione tra i due reati debba avvenire caso per caso proprio in forza della problematicità astratta della questione.

In secondo luogo, che l'applicazione dell'art. 316 *ter* cod.pen. deve avere carattere residuale, consono alla sua natura di norma volta ad "estendere la punibilità a condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa" (fg. 7 della sentenza SS.UU. Carchivi), come dimostra anche il fatto che il legislatore, nel delineare la fattispecie, ha previsto una apposita clausola di riserva ("salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'art. 640-bis cod.pen.").

Tale carattere residuale, indirizzato a limitare la portata applicativa dell'art. 316 *ter* cod.pen. a "situazioni del tutto marginali", ne riduce l'ambito a condotte come "il silenzio antidoveroso", ovvero a quelle che non inducano "effettivamente in errore l'autore della disposizione patrimoniale".

A tal proposito è stato evidenziato come particolarmente problematico proprio il caso in cui il procedimento di erogazione delle pubbliche sovvenzioni non presuppone l'effettivo accertamento da parte dell'erogatore dei presupposti del singolo contributo, ma ammette che il riconoscimento e la stessa determinazione del contributo siano fondati, almeno in via provvisoria, sulla mera dichiarazione del soggetto interessato, riservando eventualmente a una fase successiva le opportune verifiche. Sicché in questi casi, l'erogazione può non dipendere da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'erogatore, che in realtà si rappresenta correttamente solo l'esistenza della formale dichiarazione del richiedente.

La successiva sentenza delle SS.UU. di questa Corte n. 7537 del 16/12/2010, dep. 2011, Pizzuto, ha ribadito tutti i citati principi, rimarcando ancora il carattere sussidiario e residuale dell'art. 316-ter cod.pen. rispetto alla truffa (anche citando, in proposito, l'ordinanza della Corte cost. n. 95 del 2004), la valutazione in concreto e caso per caso dell'accertamento in ordine alla sussistenza degli artifici e raggiri e della induzione in errore, stabilendo che «l'art. 316 *ter* cod.pen. punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall'uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l'erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell'ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta solo l'esistenza della formale attestazione del richiedente» (fgg. 7 e 8 della sentenza SS.UU.

Pizzuto).

Dunque, nelle ipotesi in cui la condotta illecita, per le sue modalità - adeguate alla specifica normativa del singolo procedimento ma tenendo conto di tutto lo svolgimento dell'azione nel caso concreto - si esaurisca in una falsa dichiarazione all'ente erogatore, potrà aversi il reato di cui all'art. 316 *ter* cod. pen., dal momento che l'ente, in assenza di controlli preventivi e, dunque, di una autonoma e preliminare attività di accertamento, baserà la sua potestà deliberativa a favore del richiedente l'incentivo, solo sulla effettiva esistenza della dichiarazione mendace che costituisce sostanzialmente l'unica condotta penalmente rilevante messa in atto dall'agente vale a dire il fatto di reato in sé, che può prescindere dalla esistenza di artifici e raggiri pur rimanendo penalmente rilevante in quanto punito dalla fattispecie residuale ("chiunque mediante l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue...").

E difatti le sentenze volte a ritenere sussistente il reato di cui all'art. 316 *ter* cod. pen. - ivi comprese quelle delle SS.UU. prima citate - hanno valutato casi concreti nei quali, da un lato, il procedimento per l'erogazione di un qualche beneficio pubblico era assai semplice; dall'altro, la condotta dell'agente si esauriva nella presentazione della dichiarazione falsa, della cui (sola) esistenza l'ente prendeva atto (così in Sez. 2, n. 6915 del 25/01/2011, Rv. 249470; Sez. 2, n. 46064 del 19/10/2012, Rv. 254354; Sez. 2, n. 49642 del 17/10/2014, Rv. 261000; Sez. 6, n. 51962 del 02/10/2018, Rv. 274510).

Nel caso esaminato assumono i ricorrenti (in particolare la Difesa Schembri), che la mancanza di previsione normativa di preventivi controlli all'epoca in cui sono state consumate alcune truffe (quelle dei capi da 1 a 8) non darebbe luogo a tale delitto ma a quello di cui all'art. 316 *ter* cod. pen., .

Effettivamente alcune condotte truffaldine contestate, risultano commesse prima dell'introduzione, per mezzo del d.l. 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) dell'art. 122-bis, entrato in vigore dal 12 novembre 2021 proprio nell'ambito, previsto espressamente dal legislatore, di adottare "misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi".

L'originaria disciplina del d.l. 34 del 2020 - tendente a favorire al massimo la circolazione dei crediti tutelando il cessionario di buona fede - non prevedeva, infatti, alcun controllo a monte, relativo alla verifica della correttezza dei dati inseriti nell'apposito portale della Agenzia delle Entrate e neanche in relazione alla cessione del credito di imposta, che era stata, prevista, in origine, come illimitata dall'art. 121 del decreto citato.

La conclusione cui perviene la Difesa, tuttavia, non è condivisibile in diritto

in quanto eccessivamente formalistica e foriera di una non giustificata dilatazione dell'ambito applicativo del reato di cui all'art. 316 *ter* cod.pen., non rispondente alla natura della fattispecie ed ai principi di diritto sopra esposti, applicabili a casi come quello in esame in cui è incontestata la commissione di una complessa attività truffaldina, ricca di artifici e raggiri posta in essere dagli autori del reato ed idonea ad indurre in errore il soggetto passivo attraverso la falsa dichiarazione all'ente, che si pone solo come uno dei tanti segmenti della azione delittuosa, della cui ampia portata occorre tener conto nella ricostruzione d'insieme del caso concreto e della consequenziale sua definizione giuridica.

Infatti, è tutto l'insieme delle condotte commesse dagli indagati per perseguire il loro obbiettivo illecito, addirittura raggiunto attraverso la costituzione di una associazione per delinquere finalizzata al compimento della rilevante serie di condotte decettive antecedenti e susseguenti alla comunicazione a Poste Italiane e all'Agenzia delle Entrate, che viene in rilievo ai fini della qualificazione giuridica posto che l'ente ha ritenuto falsamente esistenti in base alla dichiarazione presentata, una innumerevole serie di requisiti in capo ai richiedenti il beneficio fiscale, venendo indotto in errore sulla sussistenza di tutti i presupposti per accedere al beneficio ben diversi dalla mera comunicazione come dimostra la lunga serie di attività altamente fraudolente poste in essere.

Occorre quindi ribadire che "Integra il delitto di cui all'art. 640 *bis* cod. pen. l'attività organizzata di natura fraudolenta posta in essere per conseguire erogazioni pubbliche, nel caso in cui la falsa dichiarazione all'ente si ponga come uno dei segmenti dell'azione delittuosa, presupponendo essa il mancato possesso di una serie di requisiti dichiarati falsamente esistenti per indurre in errore l'ente erogatore. (Fattispecie relativa all'illecita percezione di falsi crediti d'imposta relativi all'utilizzo di "bonus" previsti dalla legislazione emergenziale pandemica – "bonus" locazioni, "sisma-bonus", "bonus" facciate – ottenuti attraverso la costituzione di un'associazione per delinquere finalizzata alla predisposizione di attestazioni mendaci da inserire telematicamente nel portale dell'Agenzia delle entrate) (Sez. 2, n.19841 del 12/01/2023, Rv. 285397 – 01; Sez. 2, n. 13573 del 02/02/2024, Rv. 286319 – 02; Sez. 2, n. 40015 del 23/10/2024, Rv. 287083 – 01).

5. Esaurita la trattazione dei motivi concernenti le truffe, occorre ora esaminare quelli relativi ai delitti di autoriciclaggio (motivo secondo del ricorso Fagone Tommaso relativo ai capi 14, 16, 17, 18, 19; motivo terzo del ricorso Fagone Antonio relativo ai capi da 11 a 21 e motivo terzo del ricorso Schembri relativo al capo 11)) che appaiono tutti generici, oltre che manifestamente infondati.

La Difesa contesta genericamente l'affermazione di responsabilità per il

delitto di cui all'art. 648 *ter.* 1 cod. pen., senza tener conto del contenuto di intercettazioni e dell'informativa finale della Guardia di Finanza, trasfuse nella sentenza di primo grado e pertinentemente richiamate dalla Corte di appello che ha individuato le condotte dissimulatorie integrative delle varie fattispecie (pagg. 124 e segg. della sentenza di appello), considerato che il gruppo dopo la prima fase di creazione e liquidazione dei crediti fittizi, era passato alla ripulitura del denaro mediante operazioni di bonifico da parte di soggetti giuridici riconducibili anche a Fagone Tommaso su conti esteri riconducibili anche a Fagone Tommaso mentre altra parte della provvista illecita veniva utilizzata per acquisti di attività commerciali quali quelle indicate nei capi di imputazione.

6. Parimenti inammissibile è la censura sollevata da Schembri Enrico in relazione al delitto di autoriciclaggio di cui al capo 11, che non si confronta con la diffusa motivazione riportata a pag. 136 e segg. della sentenza impugnata in cui la Corte di merito ha descritto la condotta autoriciclatoria consista nei bonifici da parte di Schembri del profitto delle truffe, su conti esteri in favore di una società, riconducibile a Fagone Tommaso secondo le indicazioni operative fornite proprio dai fratelli Fagone.

In sostanza tutte le censure difensive relative a tali capi, già valutate come inammissibili in sede di appello perchè affette da genericità intrinseca ed estrinseca, si risolvono in una contestazione del fatto, con termini assertivi e apodittici senza che sia dato rilevare lacune motivazionali o errori di diritto, dovendosi ribadire in principio secondo cui "Risponde del delitto di autoriciclaggio l'autore anche di uno solo di più reati-presupposto che, consapevole dell'origine delittuosa delle utilità derivanti dal reato al quale ha concorso, pone in essere una successiva condotta tipica causalmente orientata ad ostacolare l'accertamento della loro provenienza (Sez. 2, n. 18847 del 13/02/2025, Rv. 288062 – 01) . In motivazione, la Corte ha affermato, inoltre, che, in presenza di più reati-presupposto, la configurabilità del delitto di cui all'art. 648 *ter.* 1 cod. pen. non richiede l'identità fisica tra tutti gli autori dei predetti reati e coloro che realizzano la successiva condotta autoriciclatoria.

Preme poi ribadire che in tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609 – 02).

7. Rimangono da esaminare i motivi concernenti il trattamento sanzionatorio

e la confisca (motivo secondo e terzo di Irbrhaillmari, motivi quarto e quinto dei ricorsi Fagone). Si tratta, anche in questo caso, di motivi inammissibili avuto riguardo alla genericità dei motivi di appello ed alla puntuale risposta resa dalla Corte di merito che con argomentazioni giuridicamente corrette, esaustive ed esenti da palesi illogicità (cfr. pagg. 125 e segg. della sentenza impugnata) ha rimarcato la sostanziale omogeneità delle condotte contestate ai ricorrenti, tutti concordemente operanti senza distinzioni soggettive di sorta nel meccanismo delittuoso, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza, peraltro, di elementi positivamente valutabili e, quanto alla continuazione, ha sufficientemente giustificato l'incremento di pena, previa individuazione del reato più grave per ciascun ricorrente con una valutazione di complessiva congruità della pena,. A tal riguardo preme ricordare che le Sez. Unite con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 – 01, hanno spiegato che "il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene".

8. I motivi concernenti la confisca, poi, non sono inammissibili perché non devoluti in appello non potendosi ritenere che la censura possa discendere, come pretendono i ricorrenti, per implicito, dalla contestazione relativa alla affermazione di responsabilità per i singoli capi di imputazione.

La parte della sentenza relativa alla confisca, infatti, in assenza di impugnazione, è diventata cosa giudicata trattandosi di statuizione avente un'autonomia giuridico concettuale, rispetto alla statuizione sulla responsabilità per i singoli reati (cfr. Sez. U, n. 373 del 23/11/1990, dep. 1991, Rv. 186165, che — ricordando la totale sovrapponibilità tra l'art. 545 vecchio codice di rito e quella dell'art. 624 cod.proc. pen. — ha definito "parte" della sentenza, suscettibile di giudicato parziale, ogni statuizione avente una sua autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo le decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che nell'ambito di una stessa contestazione individuano aspetti non più suscettibili di riesame).

Alla luce delle considerazioni che precedono tutti ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali oltre che alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalla parte civile Poste Italiane s.p.a., liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, condanna, inoltre, gli imputati in solido alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Poste Italiane s.p.a. in persona del leg. rapp. p.t., che liquida in complessivi euro seimila, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 30/06/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale